

ALLEGATO D – CRITERI E PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA ALIENAZIONE O LOCAZIONE ANTICIPATA DI ALLOGGI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

Nel presente allegato vengono definiti i criteri e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla alienazione o locazione anticipata degli alloggi oggetto di contributo di cui al presente Bando per l'acquisto finalizzato alla residenza.

Decorso il termine dei 10 anni dalla data di liquidazione del contributo, gli alloggi possono essere alienati o locati senza autorizzazione comunale e senza la restituzione al Comune di alcuna somma, ove prevista.

1. MOTIVAZIONI

L'autorizzazione può essere richiesta quando sussistono motivi gravi, ossia costituenti un grave disagio per la famiglia, sopravvenuti, ossia non sussistenti al momento dell'acquisto, e documentati, ossia comprovati con la certificazione o documentazione richiesta dal Comune.

In particolare, quindi deve sussistere una delle seguenti motivazioni:

- a. la necessità di trasferimento della residenza in un Comune che disti almeno 45 km da quello in cui è localizzato l'alloggio che si intende alienare o locare, per prestare assistenza a familiari anziani o gravemente ammalati con legami di parentela o di affinità entro il 2° grado, da documentare mediante certificazione medica rilasciata da una A.U.S.L. o da altra struttura sanitaria pubblica;
- b. la presenza di barriere architettoniche, nell'alloggio o nelle parti comuni, che rendono impossibile o comunque assai disagiata l'uso dell'alloggio a uno o più dei componenti il nucleo familiare. Le ragioni di salute che, per la presenza delle suddette barriere, impediscono o rendono assai disagiata la fruizione devono essere documentate da certificazione sanitaria rilasciata da una A.U.S.L. o da altra struttura sanitaria pubblica;
- c. perdita del posto di lavoro del proprietario/comproprietario dell'alloggio con permanenza della situazione di disoccupazione per almeno i 12 mesi precedenti la data della richiesta di alienazione o locazione, da documentare mediante dichiarazione sostitutiva relativa allo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- d. situazione lavorativa e reddituale tale da determinare la presenza di ISEE corrente, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, da documentare mediante dichiarazione sostitutiva relativa alla propria situazione reddituale ed economica, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- e. sopraggiunta inadeguatezza dell'alloggio per variazione del nucleo familiare successiva all'acquisizione dell'alloggio. L'inadeguatezza va documentata con la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e con una planimetria quotata dell'alloggio. L'alloggio si considera adeguato se ha una superficie utile pari ad almeno 30 mq., con ulteriori 15 mq per ogni componente del nucleo familiare oltre i primi due;
- f. in caso di successione ereditaria, che comporti alienazione tra coeredi o tra questi e terzi estranei all'eredità, da documentarsi con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- g. trasferimento in Comune differente da quello in cui è localizzato l'alloggio con cambio di residenza per la ricongiunzione del nucleo familiare modificato nella composizione in data successiva all'acquisto, da comprovare con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

La richiesta per l'alienazione o locazione anticipata può essere presentata esclusivamente dal nucleo familiare proprietario dell'alloggio oggetto di contributo pubblico erogato dal Comune.

La presentazione della domanda, in regola con l'imposta di bollo, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere effettuata compilando esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune.

Il modulo di richiesta e la documentazione allegata devono essere inviati all'indirizzo di posta certificata (PEC) comune.selva.bl@pecveneto.it (tutti i documenti devono essere prodotti in formato pdf; la richiesta di autorizzazione e le dichiarazioni sostitutive devono essere firmate digitalmente dal sottoscrittore).

3. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI ALLOGGI CHE HANNO FRUITO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO DI CUI AL BANDO COMUNALE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DA RESTITUIRE

Nel caso della richiesta di autorizzazione alla vendita anticipata dell'alloggio fruente di contributo, il Comune, ad esito del procedimento istruttorio, autorizza la vendita degli alloggi e determina la somma da restituire, calcolata secondo le seguenti percentuali determinate in misura proporzionale al numero di anni mancanti al termine del vincolo di cui all'art. 10 del Bando:

- i. 80% del contributo per richieste effettuate entro il primo anno;
- ii. 50% del contributo per richieste effettuate successivamente al primo ed entro il quinto anno;
- iii. 30% del contributo per richieste effettuate successivamente al quinto anno fino al 10° anno incluso.

Dal ricevimento da parte del richiedente dell'atto autorizzativo decorre il termine perentorio di 6 mesi per effettuare il versamento della somma.

L'autorizzazione alla vendita anticipata si perfeziona con la restituzione della somma al Comune. Gli atti di trasferimento della proprietà possono essere stipulati solo dopo aver effettuato la restituzione della somma al Comune e il rogito deve riportare gli estremi del versamento stesso.

4. REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il Comune procede alla revoca del contributo erogato con conseguente restituzione dello stesso maggiorato degli interessi legali nel caso di alienazione o locazione anticipata dell'alloggio effettuata in difetto dell'autorizzazione comunale.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione alla alienazione anticipata di alloggio fruente di contributo comunale, ma il rogito sia stato stipulato senza aver versato la somma di cui al punto 3 al Comune, in quanto in tal caso l'autorizzazione non si è perfezionata.